

(N. 173)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, Ordinamento politico e amministrativo, Affari di culto, Spettacoli, Attività sportive, Stampa) della Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948 (V. Stampato n. 57)

d' iniziativa del Deputato LUCIFREDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1948

Ricostituzione del comune di Armo (Imperia)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI.